

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1031

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **BATTISTUZZI, ALTISSIMO e SERRENTINO**

(V. Stampato Camera n. 2546)

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati nella seduta del
12 maggio 1988*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
13 maggio 1988*

**Disciplina transitoria delle attività istruttorie per i procedimenti
di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina costituzionale dei procedimenti per i reati di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1988.

Art. 2.

1. Il rapporto, il referto o la denuncia relativi ad un fatto previsto dall'articolo 90 o dall'articolo 96 della Costituzione devono essere inviati al Presidente della Camera dei deputati, per l'inoltro alla Commissione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

2. La Commissione procede agli accertamenti necessari con le stesse procedure di informazione e di indagine previste per le Commissioni parlamentari permanenti dal regolamento della Camera dei deputati.

3. Qualora reputi necessario procedere ad ulteriori atti di indagine, la Commissione ne richiede il compimento al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario nel quale il fatto è stato commesso.

Art. 3.

1. Esperite le indagini, la Commissione presenta la relazione al Parlamento in seduta comune, ai sensi dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1. Qualora ritenga la manifesta infondatezza della notizia di reato, propone l'archiviazione del procedimento.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.